



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona della dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. /2025 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, depositato telematicamente in data 23.1.2025

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* ), con l'avv.

ATTORE

da  
contro

*Controparte\_1* (C.F. *PIVA\_1* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa *Controparte\_2* con l'avv.

CONVENUTA

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

*Parte\_1* :

- in via principale disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo azionario;
- in via principale dichiarare la nullità dell'atto di precezzo per difetto di efficacia del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- in via ulteriormente principale dichiarare il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito di *Controparte\_1* dichiarare la nullità del contratto/dei contratti di mutuo;
- nel merito accogliere l'opposizione spiegata per carenza del diritto azionario e/o comunque poiché nullo, invalido, inefficace.

*Controparte\_1* per essa *Controparte\_2*

- previa - se del caso e solo qualora venga accertata e dichiarata la nullità dei contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. - conversione dei titoli esecutivi da mutui fondiari a mutui ordinari ex art 1424 c.c., respingere le domande avversarie siccome infondate e contrarie al vero, prive di pregio o come meglio;
- con rifusione di spese e compensi professionali di causcezioni e doglianze sollevate dagli attori per tutte le motivazioni esposte in quanto infondate in fatto, diritto e soprattutto non provate.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 23.1.2025, il sig.

**Parte\_1** ha convenuto in giudizio la società **Controparte\_1** e per essa **Controparte\_2** [...] al fine di sentir dichiarare la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precesto, il difetto di legittimazione attiva della creditrice, oltreché di titolarità del credito, e la nullità dei contratti di mutuo azionati, per i seguenti motivi:

- in data 30.12.2024 veniva notificato al sig. **Pt\_1** un atto di precesto per l'importo di € 731.812,10 in forza di residui mutui non onorati;
- secondo l'opponente mancherebbe un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di contratti di mutuo fondiario condizionati;
- i suddetti contratti sarebbero inoltre invalidi per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, essendo stata erogata una somma superiore al valore degli immobili oggetto di acquisto;
- il credito originante dal contratto di mutuo era stato oggetto di cessione da Banca S.p.A. a **Controparte\_1** la quale agiva in giudizio per ottenerne il pagamento tramite **Controparte\_2** di talché secondo l'opponente dovrebbe essere evocata in giudizio Banca **CP\_3** in qualità di litisconsorte necessario;
- parte opposta non potrebbe optare per la conversione del mutuo fondiario in ipotecario, in quanto privo di legittimazione per avvenuta cessione del credito e non del contratto;
- mancherebbe la prova sia del contratto di cessione del credito, che dell'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese;
- **Controparte\_2** non sarebbe legittimata a svolgere attività di *servicing*, non essendo stata data prova dell'iscrizione della medesima all'albo di cui all'art. 106 TUB.

In data 25.2.2025 si è costituita **Controparte\_1** e per essa **Controparte\_2** chiedendo di respingere le domande avversarie perché infondate, per le seguenti ragioni:

- il precesto notificato al debitore esecutato sig. **Pt\_1** riguarda il credito maturato in relazione a sei mutui fondiari;

- i summenzionati mutui non sarebbero condizionati, essendo privi di pattuizioni che differiscano o subordinino la consegna della somma mutuata (immediatamente disponibile) al verificarsi di particolari accadimenti;
- tali mutui sarebbero peraltro validi, in quanto dal superamento della soglia di finanziabilità non descenderebbe la nullità dei contratti;
- *Controparte\_1* sarebbe titolare del credito azionato essendo intervenuta una legittima cessione del credito stesso;
- dalla mancanza di iscrizione del soggetto concretamente incaricato della **riscossione** dei crediti ex art. 106 TUB non deriverebbe alcuna invalidità;
- Banca S.p.A. dovrebbe ritenersi parte estromessa di fatto dal giudizio;

Con ordinanza del 24.4.2025, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli sottesi al precezzo opposto, ritenendo fondata la sola eccezione di carenza di legittimazione ad agire in via esecutiva del creditore procedente, in quanto parte opposta - sul quale gravava l'onere probatorio - non aveva fornito documentazione contrattuale tale da poter risalire al rapporto ceduto.

Con provvedimento emesso in data 19.5.2025, lo scrivente giudice ha assegnato alle parti i termini di legge per le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..

A seguito dell'udienza, tenutasi il 21.10.2025, con ordinanza del 4.11.2025 il giudice ha dichiarato l'istanza di chiamata in giudizio del terzo Banca S.p.A. inammissibile in quanto non ritenuto litisconsorte necessario ed ha fissato per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 2.12.2025, nel corso della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi.

All'esito di tale udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Oggetto della **presente causa** è il giudizio di merito a cognizione piena sull'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore esegutato sig. *Parte\_1* nei confronti della creditrice procedente [...]

*CP\_1* e per essa *Controparte\_2*

1. Occorre anzitutto esaminare l'eccezione avanzata dal sig. *Pt\_1* in relazione all'asserita carenza di legittimazione ad agire in via esecutiva della creditrice procedente.

L'eccezione è infondata alla luce dell'ampia documentazione prodotta in atti dalla *Controparte\_1* a seguito dell'ordinanza emessa in data 24.4.2025, a riprova dell'intervenuta cessione del credito prima da Banca S.p.A. a *Controparte\_4* (su incarico di *Parte\_2* e poi da *Pt\_2* *Parte\_2* a *Controparte\_1*

Con memoria depositata in data 30.9.2025, invero, parte creditrice ha prodotto: le Gazzette Ufficiali n. , n. , n. e n. (docc. 4, 5, 7 e 8) nelle quali è riportato l'avviso di cessione dei crediti; gli elenchi dei crediti ceduti dove è elencato il credito *de quo* contraddistinto con il numero di NDG. (doc. 6 a pg. 18, doc. 11 a pg. 17, doc. 13 a pg. 20); le dichiarazioni di cessione con specifica indicazione del credito oggetto della presente controversia (doc. 9): tali atti assumono rilevanza peculiare provenendo dalle cedenti, ovverosia dagli unici soggetti effettivamente titolari dell'interesse ad eccepire l'eventuale inesistenza della cessione.

La giurisprudenza di legittimità, in merito alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, precisa che è il giudice a dover procedere ad un accertamento concreto e complessivo, nel singolo caso di specie, delle risultanze di fatto emergenti dagli elementi allegati dalle parti della controversia (Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 21279/2025).

La Cassazione ha aggiunto che, pur non essendo sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio circa l'avvenuta cessione del credito, esso – unitamente ad altri elementi documentali – può essere valutato come indizio, ai fini del previsto accertamento di fatto spettante al giudice (Cass. n. 28790/2024).

Ebbene, nel caso *de quo*, la creditrice opposta ha dimostrato l'inclusione del credito di cui si discute nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale come previsto da, *ex multis*, Cass. n. 9073/2025 e Cass. 16368/2025, ai sensi della quale le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. devono consentire di individuare con certezza il credito controverso tra quelli ceduti e, in difetto di sufficiente specificità, la prova dell'inclusione del credito nell'operazione deve essere fornita dal cessionario con altri mezzi.

Invero, l'indicazione dell'oggetto della cessione tra Banca S.p.A. e Controparte\_4 su incarico di Parte\_2 (nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. /2017) è data con riferimento a specifiche e peculiari caratteristiche, tutte riscontrabili con riguardo al credito azionato: nel dettaglio, la cessione riguarda “*tutti i crediti...derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari..., sorti nel periodo compreso tra il 1974 ed il 2016 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”...*”. Parimenti, con riferimento alla cessione tra Parte\_2 e Controparte\_1 (nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. /2020), è previsto che oggetto di tale cessione siano i contratti di finanziamento sorti nel periodo compreso tra il 1970 e il 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate.

Dall'esame degli atti di causa emerge che il credito vantato nei confronti del sig. Pt\_1 oggetto della presente controversia presenta le medesime caratteristiche indicate in G.U.

*Pt\_3* che, nei predetti avvisi, sono citati i siti internet da cui poter consultare l'elenco delle posizioni acquisite e in cui sono indicati i codici identificativi del rapporto ceduto: tra questi crediti compare, tra gli altri, quello oggetto della presente opposizione.

Infine, la creditrice opposta ha allegato le dichiarazioni della cedente, che includono in modo esplicito ed espresso la posizione debitoria del sig. *Parte\_I*, ad ulteriore supporto dell'avvenuta cessione del credito.

Ne deriva che, sulla scorta della documentazione prodotta da parte opposta, risulta adempiuto l'onere probatorio gravante sul cessionario circa la titolarità del rapporto all'esito della cessione, di talchè anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice precedente deve essere rigettata in quanto infondata.

2. Occorre, poi, esaminare l'eccezione sollevata dal sig. *Pt\_I* avente ad oggetto l'asserita insussistenza di validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., stante la natura condizionata dei mutui sottesi al preceppo opposto.

Tale censura deve essere rigettata, in quanto il contratto di mutuo costituisce un valido titolo esecutivo a favore del mutuante, in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente posta a disposizione giuridica del mutuatario e quest'ultimo abbia assunto l'obbligazione univoca ed expressa di restituirla. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.

Invero, la giurisprudenza di legittimità si è recentemente espressa sulla questione, sostenendo che: *“costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione della somma mutuata in deposito o per gli irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”* (SS. EU, n. 5968/2025, Cass. n. 21843/2025).

Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il sig. *Pt\_I* ha conseguito la concreta disponibilità della somma mutuata, non rilevando ai fini della configurabilità originaria del titolo esecutivo alcuna successiva pattuizione.

Di conseguenza, i patti accessori al mutuo, stipulati tra le parti del contratto, attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità concrete di libera disponibilità della medesima, non incidendo immediatamente e direttamente sull'obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

3. Occorre, altresì, analizzare la censura mossa dall'opponente in relazione all'asserita nullità dei contratti di mutuo, sottesi al precezzo opposto, per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB. L'eccezione risulta infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, l'art. 38 c. 2 TUB prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'importo massimo erogabile a titolo di finanziamento, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire.

Nel caso di specie, anche a voler ritenere superato il predetto limite di finanziabilità nel caso di specie (circostanza tuttavia da dimostrare), l'approdo della giurisprudenza di legittimità sul punto è nel senso che il mutuo fondiario superante il limite di finanziabilità non è nullo, esulando l'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 dal novero delle norme imperative.

La Cassazione, sul punto, ha infatti precisato che: *“in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”* (SS.UU. n. 33719/2022, Cass. n. 6907/2023, Cass. n. 7949/2023).

Esclusa la nullità dei contratti di mutuo oggetto della presente *res controversa*, è conseguentemente da rigettare la correlata domanda di conversione dei titoli esecutivi da mutui fondiari a mutui ordinari ex art. 1424 c.c.

4. Anche l'ulteriore doglianza mossa dal debitore esecutato, concernente l'asserita carenza di legittimazione di *Controparte\_2* alla riscossione dei crediti per mancanza di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, risulta priva di pregio e pertanto inaccoglibile.

Infatti, l'omessa iscrizione della società incaricata del recupero del credito all'albo previsto dall'art. 106 TUB non comporta l'invalidità dell'azione di recupero intrapresa dalla stessa sulla base dell'incarico ricevuto dal titolare del credito; di talché la mancata partecipazione della società veicolo al suddetto elenco da parte non è sufficiente ad invalidare né i contratti stipulati tra la mandante e il *servicer*, né le successive attività di recupero del credito.

La Suprema Corte - espressasi sul punto - ha da ultimo chiarito che: *“il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (...) con*

*la conseguenza che la mancata iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici?* (Cass. n. 7243/2024).

Peraltro, a conferma di tale indirizzo, è sopravvenuta la pronuncia n. 13749/2024 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato la questione pregiudiziale sollevata sul tema dal Tribunale di Brindisi, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità fornisce un quadro convergente, escludendo per le società incaricate della riscossione anche coattiva del credito l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

5. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, i motivi sollevati con l'opposizione promossa dal sig. *Pt\_1* devono essere tutti respinti in quanto privi di fondatezza.

Le spese sono poste a carico dell'opponente, risultato soccombente nel presente giudizio, e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), apprendo equo determinare i compensi nei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale per le sole fasi di studio e introduttiva e liquidazione ai minimi per la fase istruttoria – stante la mancata assunzione di prove *constituende* – e decisionale – stante il mancato deposito di scritti conclusionali.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nel giudizio, ogni diversa ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione all'esecuzione dal sig. *Parte\_1* ;
- condanna il sig. *Parte\_1* a rifondere le spese di lite sostenute da *Controparte\_1* e per essa *Controparte\_2* liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bergamo, 15 dicembre 2025

Il Giudice  
dott.ssa Angela Randazzo

*La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.*